

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO, ACCOGLIENZA E GUARDIANIA DELL'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE (IRES)

Art. 1

Oggetto dell'appalto e finalità

Il presente capitolato concerne il servizio di portierato, accoglienza e guardiana dell'IRES Piemonte (Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte) sito in Torino, via Nizza 18.

La gestione del servizio dovrà essere effettuata secondo i principi di cui al presente capitolato.

Art.2

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in 34 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio. Alla scadenza dell'appalto l'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni, la proroga tecnica del servizio per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario.

Art.3

Importo dell'appalto

Il valore stimato dell'affidamento è pari ad € 138.293,64 oltre Iva e al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso come esplicitato nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	CPV	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (IVA ESCL.)	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	IMPORTO
SERVIZIO DI PORTIERATO, ACCOGLIENZA E GUARDIANIA	98341120-2	€ 138.293,64	€ 500,00	€ 138.793,64

L'importo a base di gara è stato determinato prendendo a riferimento il costo orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo il seguente schema:

DESCRIZIONE	Tabella Min. Lavoro	Livello	Costo orario al netto spese generali ed utile	Costo orario comprensivo di sp.generali + utile (23%)
SERVIZIO DI PORTIERATO, ACCOGLIENZA E GUARDIANIA	Servizio sicurezza	D	16,31	20,06 €

Il totale complessivo delle ore è stimato in 6.894 per 34 mesi (2.433 ore annue).

Art.4

Modalità di svolgimento del servizio di portierato

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto presso la sede dell'IRES Piemonte come di seguito esplicitato.

Il servizio di portierato dovrà essere assicurato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al giovedì e dalle 8,00 alle ore 16,00 il venerdì (sabato, domenica e festivi esclusi), attraverso la presenza di personale addetto presso il posto di guardiania posizionato all'ingresso della sede dell'Istituto, Via Nizza n.18.

Il servizio potrà eccezionalmente essere richiesto per altre giornate e per altri orari, al di fuori di quelli indicati, in cui sia programmato lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo per l'Ente. Nelle giornate di svolgimento di eventi particolari, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere la presenza di due addetti comunicando all'impresa appaltatrice la data, l'ora di inizio e la durata della manifestazione/convegno con un anticipo di almeno 2 (due) giorni rispetto allo svolgimento dell'evento.

Potranno, inoltre, essere richieste modifiche all'orario pattuito in corrispondenza di esigenze specifiche dell'Amministrazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le principali attività da svolgere:

- la custodia del portierato con presidio dell'ingresso dell'Ente nell'orario dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8,00 alle ore 16,00 il venerdì;
- il controllo degli accessi ed ingressi alla sede, intendendo per controllo sia la verifica di persone estranee, sia di beni in entrata ed uscita, nel rispetto delle disposizioni specifiche concordate con l'IRES Piemonte;
- la tenuta dei registri per l'annotazione dei visitatori non preventivamente autorizzati, in entrata ed uscita con contestuale ritiro del documento di identità e rilascio del badge provvisorio;
- l'accoglienza e la fornitura di informazioni di base per agevolare l'utenza nella fruizione dei servizi erogati dall'Ente;
- il ricevimento e la custodia di pacchi e raccomandate indirizzate all'Ente;
- la presa in consegna e la custodia di documenti, anche interni, in arrivo;
- la custodia delle chiavi che verranno consegnate dal Direttore;
- la ricezione dei quotidiani e riviste e smistamento degli stessi;
- la segnalazione al Direttore o a persona da lui incaricata, della presenza di ospiti all'interno dell'edificio;
- la segnalazione immediata agli addetti dell'Amministrazione di principi d'incendio, perdite d'acqua, fughe di gas, ed ogni altro evento che possa arrecare danno alle persone e alle cose, anche ponendo attenzione alle indicazioni sonore e visive della centralina di allarme;

- l'avviso tempestivo, in caso di emergenza e in base alle specifiche necessità, alle Forze dell'Ordine, VV.FF. o alla sala operativa collegata nonché agli addetti dell'Amministrazione;
- il mantenimento del decoro del piano terra attraverso la continua verifica della pulizia e dell'ordine della sala conferenze e della sala lettura;
- lo smistamento della posta ai singoli uffici mediante l'utilizzo delle apposite caselle postali;
- l'esecuzione di fotocopie e rilegatura di documenti;
- altri servizi ausiliari connessi quali stampa etichette, etichettatura delle buste, imbustamento di brochure, dépliant promozionali, inviti e materiale simile in occasione di convegni, congressi ed altri eventi pubblici organizzati dai diversi uffici;
- la movimentazione dei bidoni della raccolta differenziata dei rifiuti (entro le ore 8,15 spostamento dei bidoni all'esterno dell'Istituto, in base al calendario dei ritiri previsti dall'Amiat e successiva ricollocazione, entro metà mattina, degli stessi all'interno dell'Istituto).

L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere, con un preavviso telefonico di almeno quattro ore, servizi suppletivi oltre l'orario ordinario giornaliero; le prestazioni a richiesta/suppletive saranno contabilizzate utilizzando la tariffa oraria che verrà determinata in sede di aggiudicazione incrementata del 15%.

Art. 5

Modalità di affidamento

Si procederà in affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023, previa indagine di mercato attraverso un avviso esplorativo, da svolgersi su piattaforma Me.PA.

Art. 6

Requisiti dell'Appaltatore

Sono ammessi alla procedura selettiva del presente appalto gli operatori economici che risultino in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- Insussistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Abilitazione, da parte degli Operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) di Consip S.p.A. e, in particolare, l'iscrizione alla categoria merceologica: "Servizi di vigilanza e accoglienza" e sottocategoria "Servizio di portineria - accoglienza e portierato" CPV 98341120-2;
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento;
- Un fatturato per servizi analoghi, relativamente agli ultimi tre esercizi finanziari

approvati alla data di pubblicazione della presente procedura, non inferiore all'importo posto a base della procedura.

Art. 7

Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario deve garantire la completezza e l'efficienza del servizio ed è tenuto ad adottare, nell'esecuzione delle attività, ogni procedimento e ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità del proprio personale, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e a beni pubblici e privati.

L'Affidatario e tutto il personale impiegato nel servizio devono tenere un comportamento adeguato e rispettoso dei luoghi (ivi compresi i locali dove viene svolto il servizio) del personale dell'Amministrazione e degli utenti esterni e sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, come modificato e integrato dal DPR 81/2023 nonché al Codice di comportamento dei dipendenti dell'IRES adottato con delibera del C.d.A. n. 2 del 04/02/2015 come modificato con delibera del C.d.A. n. 52 del 26/10/2023.

È facoltà dell'Amministrazione chiedere l'allontanamento degli operatori non graditi alla Stazione Appaltante per comportamenti non ritenuti idonei.

L'Affidatario dovrà rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (GDPR) e al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali, applicabile a qualunque dato personale di cui l'Appaltatore e i suoi dipendenti vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

L'Affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio del servizio, l'elenco di tutto il personale impiegato per i servizi oggetto del presente appalto, contenente i dati anagrafici, con indicazione della relativa qualifica, livello economico, livello di anzianità, CCNL applicato, tipo di assunzione, monte ore e orari di svolgimento del servizio. La ditta dovrà assicurare tale adempimento anche nell'ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto o in caso di sostituzione di personale.

In caso di necessità e comunque per interloquire con la Stazione Appaltante, l'Affidatario dovrà garantire un numero telefonico dedicato e un indirizzo e-mail dedicato.

Nello svolgimento della propria attività, l'Affidatario potrebbe essere chiamato ad operare o ad interfacciarsi con altre aziende che, nei limiti delle proprie competenze, si trovano a svolgere lavori diversi nell'ambito dello stesso sito. L'Appaltatore dovrà fornire la propria collaborazione e coordinare la propria attività con dette aziende in ottemperanza alle direttive impartite dal personale dell'IRES Piemonte.

Il personale addetto all'esecuzione del servizio dovrà essere munito di tesserino di

riconoscimento nonché in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo intervento antincendio. Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà essere in possesso di competenze e professionalità adeguate, dovrà esprimersi correttamente in lingua italiana ed avere i fondamenti della lingua inglese, oltre che nozioni informatiche di base.

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore ivi incluse le norme in materia assistenziale e previdenziale.

L'Affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.

Art.8

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'All. C "Personale impiegato".

Art. 9

Oneri dell'Affidatario nell'esecuzione del servizio

L'Affidatario esegue il Servizio in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nel Contratto, nella propria offerta tecnica ed economica, nel rispetto della normativa applicabile e, in ogni caso, con un livello qualitativo e professionale adeguato all'importanza dell'IRES Piemonte.

L'Affidatario dovrà provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, a verificare tutte le circostanze generali e particolari, che possano influire sulla determinazione del prezzo di offerta, non potendo addurre successivamente e per tutta la durata del Contratto eventuali discordanze in merito a tali aspetti per giustificare l'inosservanza degli obblighi contrattuali e/o la pretesa di maggiori compensi, indennità, oneri.

Nessuna riserva potrà essere sollevata all'atto della consegna del Servizio.

L'Affidatario destina al Servizio le risorse adeguate, per numero, mansioni e qualificazione, in modo da assicurare la copertura del monte ore indicato nel presente Capitolato e la prestazione del Servizio a regola d'arte.

Il Servizio dovrà essere garantito indipendentemente dalle ferie, dalle malattie, infortuni o altro. L'organizzazione del Servizio è onere esclusivo dell'Affidatario nel rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante.

L'Affidatario è tenuto a richiamare i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. L'Appaltatore dovrà garantire – salvo diversa richiesta – la continuità degli operatori impiegati nel complessivo periodo di durata del rapporto contrattuale; lo stesso dovrà garantire la sostituzione, su richiesta dell'Amministrazione, del personale negligente o inadeguato all'assolvimento del ruolo professionale assegnato con personale in possesso degli stessi requisiti.

L'Affidatario, a sua cura e spese, è tenuto a dotare tutto il personale di divisa; tale divisa deve, in ogni caso, essere sottoposta all'approvazione preventiva dell'Amministrazione.

L'Affidatario, a sua cura e spese, dovrà fornire, ai sensi dell'art. 26 del T.U.S.L., un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore contenente fotografia formato tessera, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Affidatario, a sua cura e spese, e per tutto il periodo di durata del contratto, fornirà le adeguate dotazioni di natura organizzativo - funzionale e strumentale al proprio personale per l'esecuzione del servizio previsto nel presente Capitolato. Al riguardo, l'Affidatario dovrà assicurare l'impiego di strumenti e attrezzature idonee per garantire la perfetta esecuzione del servizio.

L'Affidatario sarà ritenuto responsabile di ogni disfunzione e di ogni carenza o inadeguatezza tecnico amministrativa e organizzativo-funzionale del servizio e tenuto a risponderne direttamente mediante applicazione delle penali previste dal Contratto.

Art. 10

Consegna, avvio del servizio e modalità di pagamento

L'appalto ha inizio immediato con la sottoscrizione del contratto; è facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario deve dare immediata disponibilità ad iniziare il servizio e deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, l'IRES riconosce alla ditta aggiudicataria il corrispettivo offerto per l'affidamento dietro fatturazioni mensili sulla base del servizio espresso in ore effettivamente erogato. Il corrispettivo dell'appalto è comprensivo di qualsiasi spesa, tassa o onere diretto o indiretto connesso al suo espletamento.

Il corrispettivo verrà pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza previa presentazione di regolare fattura emessa con modalità elettronica e previa verifica della regolarità contributiva accertata d'ufficio.

In caso di ritardato pagamento, l'operatore economico non potrà sospendere il servizio. L'operatore economico con tale corrispettivo s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza per il servizio di che trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art.11

Garanzia definitiva

L'Affidatario, prima della stipula del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura prevista dall'art. 117, comma 1 del D.lgs 36/2023 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e con le modalità previste dall'art. 106.

Alla garanzia definitiva si applicano, altresì, le riduzioni previste dell'art. 106 comma 8 del citato Codice. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'IRES Piemonte.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la mancata costituzione della medesima determina la revoca dell'affidamento da parte dell'IRES Piemonte. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente la fornitura oggetto del presente capitolato.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'IRES Piemonte. È fatto salvo l'esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. È facoltà dell'IRES Piemonte incamerare, in

tutto o in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

– quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018.

La cauzione dovrà riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva per il servizio di guardiania”.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del Codice può essere rilasciata dai soggetti e secondo le modalità di cui all'art. 103 comma 3 del Codice (garanzie per la partecipazione alla procedura).

Art. 12 **Penali**

Nei casi di inosservanza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'Affidatario penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

L'importo delle penali verrà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata.

L'Amministrazione prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Pertanto, l'operatore economico assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare a carico dell'Affidatario delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso da un minimo dello 0,5 per mille del valore del servizio ad un massimo dell'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per le penalità applicate sarà richiesta all'Affidatario l'emissione di idonea nota di credito, con contestuale sospensione dei pagamenti da parte dell'Amministrazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dall'Amministrazione all'Affidatario il quale dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Affidatario le penali come sopra stabilite.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude, ai sensi della normativa vigente in materia, il diritto dell'Amministrazione ad eventuale risoluzione del rapporto contrattuale per gravi inadempienze e/o a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti o della maggiore spesa sostenuta.

Art.13

Clausole risolutive

L'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del citato articolo, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui all'art. 121 del Codice, l'Amministrazione può risolvere il Contratto con l'Affidatario se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il rapporto contrattuale ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, del predetto articolo, sono state superate le soglie di cui al medesimo art. 120 comma 1 lett. a) e b);
- l'Affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'affidamento, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- il servizio non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione risolve il rapporto contrattuale, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

- qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del presente Libro (codice dei contratti);
 - il Rup accerti grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
 - si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente Capitolato e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l'Affidatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'Affidatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
 - si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti dall'Amministrazione, come prescritti dalla procedura di affidamento ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Documento;
 - sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
 - sia accertato il mancato rispetto da parte dell'Affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
 - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
 - siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell'Affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
 - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Documento;
 - l'Affidatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 bis della legge 13.08.2010 n. 136 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge.

Nelle ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte

dell’Affidatario di cui all’art. 122 comma 3, il direttore dell’esecuzione, se nominato, accertato il grave inadempimento avvia il contraddittorio con l’Affidatario secondo il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato II. 14 del Codice.

Negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’Affidatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’art. 1456, comma 2 c.c.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l’Affidatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 122 comma 5 in tutti i casi di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 14

Controversie

Foro competente per qualsiasi controversia: Torino.

Art. 15

Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti al contratto – ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d’uso, dovute secondo le norme vigenti.

Art.16

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati all’IRES Piemonte saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’IRES Piemonte con sede in Torino, Via Nizza 18.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Rosario SACCO